

L.R. ABRUZZO 30 agosto 2017, n. 44 (ART. 2-21) ⁽¹⁾.

Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, semplificazione e tutela della concorrenza, in materia di agenzie di viaggi e turismo e di attività professionale di guida speleologica. Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale alla Comunicazione della Commissione europea (2016/C 262/01) sulla nozione d'aiuto di Stato, in materia di organizzazione diretta di eventi e concessione di contributi alla cultura (Legge europea regionale 2017).

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 8 settembre 2017, n. 90, speciale.

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla [Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1](#);

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 96/3 del 1° agosto 2017

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

La seguente legge regionale

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

TITOLO II

Disposizioni in materia di agenzie di viaggio e turismo e della professione di direttore tecnico

Art. 2 *Finalità e obiettivi.*

1. La Regione Abruzzo, nel rispetto delle competenze attribuite dall'[articolo 117 della Costituzione](#) e in attuazione dell'articolo 4 dello Statuto, nell'ambito dell'ordinamento del mercato del turismo, con la presente legge adegua la propria normativa in materia di attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti e servizi per l'offerta turistica ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, nonché di semplificazione e tutela della concorrenza.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e nel rispetto del [decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79](#) (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della [legge 28 novembre 2005, n. 246](#), nonché attuazione della [direttiva 2008/122/CE](#), relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), la presente legge disciplina l'esercizio dell'attività delle agenzie di viaggio e turismo, quella di organizzazione e vendita di viaggi, soggiorni, gite ed escursioni esclusivamente per i propri associati, esercitata dalle associazioni senza scopo di lucro, nonché le modalità di accesso all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.

Art. 3 *Competenze della Regione.*

1. La Regione nell'ambito delle attività disciplinate dalla presente legge esercita le funzioni amministrative inerenti la tenuta dell'elenco dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo.

Art. 4 *Competenze dei Comuni.*

1. Ai sensi dell'[articolo 4, comma 1, lett. c\)](#) e dell'[articolo 10, comma 3-bis, della legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32](#) (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della [legge n. 56/2014](#)) le funzioni amministrative concernenti l'esercizio di attività delle agenzie di viaggio e turismo, nonché quelle concernenti le attività di cui all'articolo 2, comma 2, svolte dalle associazioni senza scopo di lucro, sono esercitate dai Comuni.

Art. 5 *Definizione e attività delle agenzie di viaggio e turismo.*

1. Si definiscono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni e intermediazione, con o senza vendita diretta al pubblico, nei predetti servizi ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti; le predette attività possono essere svolte congiuntamente o disgiuntamente.

2. Sono connesse all'attività di agenzia di viaggi e turismo le seguenti attività:

a) la prenotazione dei posti, l'emissione e la vendita di biglietti anche per mezzo di terminali elettronici od altre macchine emettitrici, per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano trasporti ferroviari, automobilistici, marittimi ed aerei ed altri tipi di trasporto;

b) l'organizzazione di escursioni individuali o collettive e giri di città con ogni mezzo di trasporto e con personale autorizzato ai sensi delle norme vigenti;

c) l'accoglienza, il trasferimento e l'accompagnamento da e per i porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto e l'assistenza ai propri clienti nel rispetto delle norme che disciplinano l'esercizio delle attività professionali di guida ed accompagnatore turistico;

d) la prenotazione di servizi degli alberghi e delle altre strutture ricettive, dei servizi di ristorazione ovvero la vendita di buoni di credito per detti servizi emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;

e) l'attività di informazione e pubblicità di iniziative turistiche;

f) la raccolta di adesioni a viaggi e crociere per l'interno e per l'estero.

3. Le agenzie di viaggio e turismo, nell'esercizio delle loro attività, stipulano contratti per il turismo organizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo VI, Capo I, del [decreto legislativo n. 79/2011](#), nonché nel rispetto delle disposizioni di cui al [decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206](#) (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della [legge 29 luglio 2003, n. 229](#)).

Art. 6 *Altre attività.*

1. Le agenzie di viaggio e turismo, autorizzate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 5, possono svolgere con le prescritte autorizzazioni, ove necessarie, le seguenti operazioni comunque connesse alle attività di offerta turistica:

a) l'assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;

b) l'inoltro, il ritiro ed il deposito di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;

- c) la prenotazione di autovetture da noleggio e di altri mezzi di trasporto;
- d) il rilascio ed il pagamento di assegni turistici e di assegni circolari od altri titoli di credito per i viaggiatori, di lettere di credito e cambio di valuta;
- e) le operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazioni, di polizze a garanzia degli infortuni ai viaggiatori e dei danni alle cose trasportate;
- f) la distribuzione e la vendita di pubblicazioni utili al turismo, quali guide, piante, opere illustrate e simili;
- g) la prenotazione e la vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;
- h) l'organizzazione di convegni e congressi.

2. Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a dare informazioni di carattere generale ai clienti circa gli eventuali rischi presenti nei paesi di destinazione del soggiorno.

Art. 7 *Apertura ed esercizio delle agenzie di viaggio e turismo.*

1. L'apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l'operatività delle agenzie di viaggio e turismo, a carattere annuale o stagionale, sono soggette a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell'articolo [19](#) della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche ed integrazioni.

2. La SCIA è presentata dal soggetto interessato ad aprire l'attività allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente su modulistica adottata dal Dipartimento regionale competente in materia di turismo.

3. La SCIA di cui al comma 2 contiene le seguenti dichiarazioni:

a) che il soggetto interessato ad aprire l'attività non abbia riportato condanne penali a carico, per le tipologie di reato rilevanti per l'attività di intermediazione turistica, tali da comportare l'interdizione, anche temporanea, all'esercizio della professione, fatto salvo il caso dell'eventuale riabilitazione successivamente intervenuta;

b) di non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento ed insolvenza e di non aver presentato domanda di concordato;

c) in caso di cambio di titolarità, la dichiarazione, da parte del cedente, di non avere pendenze derivanti da precedenti esercizi delle attività dell'agenzia stessa.

4. Le agenzie che operano esclusivamente per via telematica possono esercitare l'attività senza disporre di locali commerciali.

5. Nel caso in cui l'attività di agenzia di viaggio e turismo sia svolta nell'ambito di altre attività multidisciplinari, i Comuni assicurano il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 35 del [decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59](#) (Attuazione della [direttiva 2006/123/CE](#) relativa ai servizi nel mercato interno).

6. Le variazioni relative alla denominazione dell'agenzia di viaggio e turismo, al titolare, sia esso persona fisica che giuridica, alla denominazione o ragione sociale della società, nonché all'ubicazione dei locali di esercizio all'interno del Comune comportano la presentazione di una nuova SCIA al SUAP del Comune competente per territorio.

7. Le variazioni diverse da quelle di cui al comma 6 sono soggette a comunicazione al SUAP del Comune competente per territorio.

8. L'attività oggetto della SCIA può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. L'interessato comunica al SUAP la data di inizio dell'attività.

9. I Comuni, nell'ambito delle funzioni amministrative assegnate e dei procedimenti di competenza, effettuano altresì i controlli di legge con le modalità previste dall'articolo 19 della [L. n. 241/1990](#) e smi.

Art. 8 *Apertura di uffici temporanei.*

1. Le agenzie di viaggio e turismo possono aprire propri uffici in occasione di fiere, congressi, convegni ed altre manifestazioni temporanee, nell'area di svolgimento dell'evento, limitatamente alla durata della manifestazione stessa, previa comunicazione al SUAP del Comune competente per territorio.

2. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di un'agenzia di viaggio e turismo regolarmente operante in Italia o in altro Stato dell'Unione europea (UE) è soggetta a comunicazione al SUAP del Comune territorialmente competente, su modulistica adottata dal Dipartimento regionale competente in materia di turismo.

Art. 9 *Banca dati delle agenzie di viaggio.*

1. Le agenzie di viaggio e turismo operanti nel territorio regionale ai sensi della presente legge, nonché le rispettive filiali, succursali o uffici, sono registrate dai Comuni ove operano nella banca dati nazionale istituita dalla Direzione generale per le politiche del turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo denominata INFOTRAV.

2. Nella banca dati nazionale di cui al comma 1 sono riportate le informazioni utili a verificare:

- a) la corretta operatività delle agenzie di viaggio;
- b) l'eventuale adozione di provvedimenti di sospensione o revoca delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività;
- c) la titolarità e la direzione tecnica;
- d) la regolarità della posizione assicurativa dell'agenzia di viaggi.

3. I Comuni provvedono ad aggiornare tempestivamente le informazioni presenti nella banca dati delle agenzie di viaggio e turismo di cui al comma 1; le informazioni sono consultabili anche attraverso il sito istituzionale della Regione Abruzzo.

Art. 10 *Assicurazione.*

1. Le agenzie di viaggio e turismo, prima della presentazione della SCIA al SUAP del Comune competente per territorio, stipulano congrua polizza assicurativa a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con i contratti di cui all'articolo 5, comma 3, in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli [19](#) e [50](#) del [D.Lgs. n. 79/2011](#).

2. Le agenzie di viaggio e turismo annualmente danno comunicazione al Comune competente per territorio degli adempimenti previsti dal comma 1, trasmettendo gli estremi della polizza assicurativa sottoscritta.

Art. 11 *Programmi di viaggio.*

1. I programmi concernenti viaggi, crociere, gite ed escursioni, con o senza prestazioni relative al soggiorno, prodotti o organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo, sia per l'Italia che per l'estero, riportano, anche ai fini della loro pubblicazione sotto ogni forma cartacea, elettronica e trasmessa via telematica, le indicazioni relative a:

- a) il soggetto produttore o organizzatore;
- b) le date di svolgimento;
- c) la durata complessiva e il numero dei pernottamenti;
- d) le quote di partecipazione, con l'indicazione del prezzo globale corrispondente a tutti i servizi forniti, con menzione di quelli esclusi, e dell'eventuale acconto da versare all'atto dell'iscrizione nonché delle scadenze per il versamento del saldo;
- e) la qualità e quantità dei servizi, con riferimento all'albergo o altro tipo di alloggio, al numero dei pasti, ai trasporti, alle presenze di accompagnatori e guide e a quant'altro è compreso nella quota di partecipazione; in particolare, per quanto concerne i mezzi di trasporto, dovranno essere indicate le tipologie e le caratteristiche dei vettori, e per quanto concerne l'albergo o altro tipo di alloggio dovranno essere indicati l'ubicazione, la categoria o classificazione o livello di comfort;
- f) i termini per le iscrizioni e per le relative rinunce;
- g) le condizioni di rimborso di quote pagate, sia per rinuncia o per recesso del cliente che per annullamento del viaggio da parte dell'agenzia o per cause di forza maggiore o per altro motivo prestabilito;
- h) i termini, le modalità, il soggetto nei cui riguardi si esercita il diritto di recesso ai sensi degli articoli da 54 a 57 del d.l. 206/2015, nel caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali o a distanza;
- i) il periodo di validità del programma;
- j) gli estremi della garanzia assicurativa di cui all'articolo 10, con l'indicazione dei rischi coperti, delle eventuali polizze assicurative facoltative a copertura delle spese sostenute dal turista per l'annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia, nonché delle eventuali ulteriori polizze assicurative sottoscritte dal turista in relazione al contratto;
- k) il numero minimo dei partecipanti eventualmente richiesto per effettuare il viaggio e la data limite entro cui l'utente va informato del suo annullamento per mancato raggiungimento del numero stesso o per altri motivi;
- l) le misure igieniche e sanitarie richieste nonché le informazioni di carattere generale in materia di visti e passaporti necessarie all'utente dei servizi turistici per fruire delle prestazioni previste dai programmi di viaggio.

2. Le informazioni sui programmi di viaggio, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo [38](#) del [D.Lgs. 79/2011](#), così come pubblicate in maniera cartacea o sotto altra forma elettronica nonché trasmesse per via telematica, vincolano l'organizzatore e l'intermediario in relazione alle rispettive responsabilità, fatto salvo che ogni eventuale modifica delle condizioni ivi indicate non sia comunicata per iscritto al turista contraente prima della stipula del contratto, o che venga concordata dai contraenti, dopo la conclusione del primo contratto, mediante apposito accordo scritto.

Art. 12 *Denominazione delle agenzie di viaggio e turismo e orari di apertura al pubblico.*

1. Le denominazioni di "agenzie di viaggio e turismo", di "agenzia di viaggio", di "agenzia turistica" e simili, nonché le corrispondenti espressioni in lingua straniera, sono riservate alle imprese che operano nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

2. Le agenzie di viaggio e turismo, che svolgono la propria attività mediante esercizi commerciali aperti al pubblico, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo [31, comma 2](#), del [decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201](#) (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito in legge con modificazioni con [L. 22 dicembre 2011, n. 214](#), ed ai sensi dell'articolo [11](#) del [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114](#) (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo [4, comma 4](#), della [legge 15 marzo 1997, n. 59](#)) espongono al pubblico mediante appositi cartelli l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio commerciale e ne rispettano quanto liberamente determinato.

Art. 13 *Chiusura temporanea dell'agenzia di viaggi e turismo.*

1. La chiusura temporanea dell'agenzia di viaggi e turismo, nei limiti di una durata non superiore a tre mesi consecutivi, è comunicata al SUAP del Comune competente per territorio, con indicazione dei motivi e della durata prevista della chiusura; il limite massimo complessivo per la chiusura temporanea è di un anno.

2. In ogni caso l'agenzia di viaggio e turismo non può procedere alla chiusura, anche temporanea, fino a che sono in corso di svolgimento i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 5, comma 3.

3. Il Comune, in caso di chiusura temporanea dell'agenzia di viaggi e turismo, è tenuto ad aggiornare tempestivamente la banca dati nazionale INFOTRAV di cui all'articolo 9 con l'inserimento delle informazioni sulla durata della chiusura temporanea stessa.

Art. 14 *Attività turistiche esercitate dalle imprese di trasporto pubblico.*

1. Le imprese che esercitano in via principale l'organizzazione dell'attività di trasporto terrestre, marittimo, aereo, lacuale e fluviale quando assumono direttamente l'organizzazione di viaggi, crociere, gite ed escursioni comprendendo prestazioni e servizi aggiuntivi rispetto a quelli strettamente necessari al trasporto ed altresì quelle che esercitano attività locali e territoriali di noleggio, nonché ogni altra impresa che svolge attività ricollegabili alle precedenti, sono considerate altresì agenzie di viaggio e turismo e sono assoggettate alle disposizioni della presente legge.

Art. 15 *Organizzazione di viaggi in forma non professionale.*

1. L'organizzazione occasionale e diretta di iniziative turistiche o ricreative nell'ambito del territorio nazionale, senza fini di lucro, rivolte a propri aderenti da parte di sodalizi, gruppi sociali, istituti scolastici, aventi finalità politiche, sociali, sindacali, religiose, culturali o sportive, non è soggetta alle disposizioni della presente legge purché il soggetto organizzatore stipuli una assicurazione a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti ed il viaggio non superi la durata delle quarantotto ore.

Art. 16 *Uffici di biglietteria.*

1. Non è soggetta alla disciplina della presente legge l'apertura al pubblico degli uffici delle compagnie aeree e di navigazione, nonché delle altre imprese di trasporto operanti nel territorio della Regione, purché l'attività delle stesse si limiti alla emissione e alla vendita dei biglietti della compagnia rappresentata e non comporti anche l'organizzazione di viaggi, soggiorni, crociere, gite ed escursioni comprendenti prestazioni e servizi resi oltre il servizio di trasporto.

2. Non sono soggetti, altresì, alla disciplina della presente legge gli uffici la cui attività si limiti alla vendita di biglietti delle ferrovie dello Stato, ovvero delle linee di navigazione marittima, lacuale o fluviale, operanti all'interno del

territorio regionale o le attività di prenotazione e vendita di servizi alberghieri e ricettivi svolti singolarmente o da consorzi o da associazioni di operatori della ricettività.

Art. 17 *Associazioni senza scopo di lucro.*

1. Le associazioni senza scopo di lucro, che operano nel settore del turismo giovanile o che hanno finalità ricreative, culturali, religiose, assistenziali o sociali, di cui all'articolo 5 del *D.Lgs. 79/2011*, che intendono stabilirsi nel territorio regionale, sono autorizzate a svolgere le attività previste dagli articoli 5 e 6 esclusivamente per i propri associati, nel rispetto delle medesime regole e condizioni, stabilite dalla presente legge per le agenzie di viaggio e turismo.

2. Le associazioni di cui al comma 1 precisano nei programmi di viaggio di cui all'articolo 11 che le iniziative sono riservate esclusivamente agli associati, ed assicurano il pieno rispetto dei diritti del turista tutelati dall'ordinamento internazionale e dell'Unione europea.

3. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita nel territorio regionale da parte di un'associazione senza scopo di lucro di cui al comma 1, già operante in Italia o in altro Stato dell'Unione europea per le attività individuate dagli articoli 5 e 6 è soggetta a comunicazione al SUAP del Comune competente per territorio, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2.

Art. 18 *Sospensione dell'esercizio.*

1. Il Comune dispone la sospensione dell'esercizio dell'agenzia di viaggi e turismo:

a) qualora vengano meno uno o più dei requisiti soggettivi, professionali o strutturali previsti per l'esercizio dell'agenzia;

b) in caso di mancato adempimento dell'obbligo di copertura assicurativa ai sensi dell'articolo 10;

c) in caso di mancata sostituzione del direttore tecnico entro tre mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

2. Nel provvedimento di sospensione dell'esercizio il Comune fissa un termine perentorio entro il quale i requisiti mancanti devono essere ripristinati e le irregolarità o gli inadempimenti eliminati.

3. Il Comune adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti qualora entro il termine di cui al comma 2 non siano ripristinati i requisiti o eliminati le irregolarità e gli inadempimenti.

4. È sancita la chiusura dell'agenzia quando sia decorso il termine massimo complessivo di chiusura temporanea ai sensi dell'articolo 13, comma 1.

Art. 19 *Sanzioni amministrative.*

1. Fermo restando quanto previsto dal Codice Penale, le agenzie di viaggio e turismo, i direttori tecnici e le associazioni senza fini di lucro sono soggetti alle sanzioni previste nell'allegato A alla presente legge, previa contestazione delle infrazioni rilevate.

2. In caso di recidiva le sanzioni previste dall'allegato A sono raddoppiate.

3. L'accertamento delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge sono effettuati secondo le procedure di cui alla [legge 24 novembre 1981, n. 689](#) (Modifiche al sistema penale).

4. I Comuni utilizzano le somme direttamente introitate a seguito dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia turistica.

Art. 20 *Elenco regionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggi.*

1. È istituito, presso il Dipartimento regionale competente in materia di turismo, l'elenco regionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggi.

2. L'elenco regionale dei direttori tecnici di cui al comma 1 ha valore ricognitivo ed informativo ed è pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione.

Art. 21 *Il direttore tecnico dell'agenzia di viaggi e turismo.*

1. La responsabilità tecnica delle agenzie di viaggio e turismo è affidata ad un direttore tecnico in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo [20, comma 1](#), del [D.Lgs. 79/2011](#).

2. L'esercizio della professione di direttore tecnico delle agenzie di viaggio e turismo, in regime di libertà di stabilimento, è subordinata:

a) al possesso della qualifica professionale nel rispetto di quanto disposto dal comma 3;

b) alla presentazione al SUAP del Comune territorialmente competente di SCIA ai sensi dell'articolo [19](#) della [L. 241/1990](#) e smi, su modulistica adottata dal Dipartimento Regionale competente in materia di turismo.

3. La qualifica professionale, propedeutica all'esercizio dell'attività, si consegue, in alternativa:

a) mediante verifica del possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo [20](#) del [D.Lgs. 79/2011](#) da parte del Dipartimento regionale competente in materia di turismo mediante apposito esame di idoneità;

b) mediante attestazione del superamento di un medesimo esame di idoneità presso altra Regione o Provincia autonoma, o attraverso l'iscrizione in un analogo elenco ricognitivo di altra Regione o Provincia autonoma.

4. Ai direttori tecnici di agenzie di viaggi e turismo provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea, che intendono esercitare in regime di libera prestazione di servizi o stabilmente la professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, si applicano le disposizioni di cui al [decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206](#) (Attuazione della [direttiva 2005/36/CE](#) relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della [direttiva 2006/100/CE](#) che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).

5. Ai cittadini di Paesi Terzi che intendono esercitare stabilmente la professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo si applicano le disposizioni di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394](#) (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo [1, comma 6](#), del [decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#)).

6. Il SUAP, ricevuta la SCIA, la trasmette tempestivamente al Dipartimento regionale competente in materia di turismo che provvede ad espletare le

verifiche di legge circa il possesso o meno dei requisiti professionali e ad inserire il nominativo del direttore tecnico nell'elenco regionale di cui all'articolo 20.

7. Tutti i soggetti che già svolgono l'attività di direttori tecnici di agenzia di viaggi e turismo nel territorio regionale e che risultano iscritti in albi regionali istituiti in base alla previgente disciplina, all'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti d'ufficio dal Dipartimento regionale competente in materia di turismo nell'elenco di cui all'articolo 20.

8. Il direttore tecnico è tenuto a prestare la propria attività professionale, a titolo esclusivo, per una sola agenzia.